

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1969/1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il Consiglio fissa, per la campagna di commercializzazione 1969/1970, l'ammontare di cui il prezzo indicativo di mercato, il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva vengono maggiorati mensilmente durante dieci mesi a decorrere dal 1° gennaio 1970; che tale ammontare deve essere uguale per i tre prezzi;

considerando che tali maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e d'interesse nella Comunità; che occorre stabilire le spese di magazzinaggio in funzione del costo del magazzinaggio dell'olio in locali adeguati e dei costi di manutenzione

necessaria per la buona conservazione dell'olio; che gli interessi possono essere calcolati sulla base di un prezzo medio dell'olio d'oliva nelle zone di produzione;

considerando che, tenuto conto delle esigenze sindacate e delle informazioni attualmente disponibili, per la campagna di commercializzazione 1969/1970 possono essere fissate le stesse maggiorazioni adottate per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1969/1970, l'ammontare delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1970, è fissato a 0,62 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LARDINOIS

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.